

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 5 agosto 2021, n. 240
Hotel San Francisco – Rsa disabili sita in Via Festa n. 2 Bitritto, Presa d'atto dei posti assegnabili ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1242 del 22/07/2021 di conferimento dell'incarico di Dirigente ad Interim della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Personale e Organizzazione 29 settembre 2020 n. 28 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita' - Assistenza Sociosanitaria;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

In Bari, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone all'art. 29, commi 6, 7 e 7 bis:

“6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);

b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);

c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);

d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);

e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);

f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);

g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);

h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);

i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);

continuano ad applicarsi le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n.4, fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:

1) il fabbisogno regionale di strutture;

2) i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;

3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale;

sino al completamento delle procedure di accreditamento di cui al regolamento regionale 21 febbraio 2019,

n. 4 () e del regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 5 () già contrattualizzate continuano ad applicarsi esclusivamente gli standard di personale previsti dai rispettivi e precedenti regolamenti regionali (n. 3/2005 e n. 4/2007, art.66).

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 è stato emanato il “Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.” ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali le R.S.A. ex art. 57 e 58 del R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 5/2019 prevede all’art. 9 (Fabbisogno per l’autorizzazione all’esercizio), comma 3 che:

“3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:

a) i posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all’esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale;

b) i posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all’esercizio;

c) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

d) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

e) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all’entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio.”

Il R.R. n. 5/2019, come modificato dal RR n. 2/2020, all’art. 10 “Fabbisogno per l’accreditamento” prevede:

(...)

“3. Nell’ambito del fabbisogno di RSA disabili di cui al comma 2 rientrano:

a) i posti letto di RSA pubbliche e private per disabili già autorizzate all’esercizio ed accreditate ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) i posti letto di RSA pubbliche e private già autorizzate all’esercizio ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

c) i posti letto di RSA pubbliche e private per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali lo stesso non sia decaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

d) i posti letto di RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

e) i posti letto di RSA disabili pubblici e di RSSA disabili pubblici previsti in atti di programmazione regionale;

f) i posti letto di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento. i) fatti salvi i posti letto di RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. non oggetto di accordo contrattuale con la ASL che alla data di entrata in vigore del presente regolamento occupati da a) pazienti provenienti dagli Istituti Ortofrenici e dalle strutture manicomiali e b) soggetti psichiatrici stabilizzati inviati dal Dipartimento di Salute Mentale. Tali posti letto si riconvertono in posti letto di mantenimento per disabili di tipo A.”

i. fatti salvi i posti letto di RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. non oggetto di accordo contrattuale

con la ASL che alla data di entrata in vigore del presente regolamento occupati da a) pazienti provenienti dagli Istituti Ortofrenici e dalle strutture manicomiali e b) soggetti psichiatrici stabilizzati inviati dal Dipartimento di Salute Mentale. Tali posti letto si riconvertono in posti letto di mantenimento per disabili di tipo A.

- ii. fatti salvi i posti letto di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. non oggetto di accordo contrattuale con la ASL che alla data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 sono occupati da pazienti ai quali la ASL riconosce la quota sanitaria
- iii. fatti salvi ulteriori n. 86 posti letto di RSA mantenimento disabili gravi che integrano il fabbisogno provinciale della ASL BA ed ulteriori n. 94 posti letto di RSA mantenimento disabili gravi che integrano il fabbisogno provinciale della ASL FG. Tale fabbisogno si assegna con le seguenti modalità:
 - a) quanto al fabbisogno provinciale della ASL BA:
 - alle RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del R.R. n. 5/2019 e non contrattualizzate con la ASL, nel limite di un nucleo da n. 20 posti letto;

Il R.R. n. 5/2019 all'art. 10, co. 1 determina il fabbisogno di posti letto in regime residenziale di mantenimento per disabili ai fini dell'accreditamento e stabilisce anche quali siano le strutture ed i relativi posti letto che rientrano nel predetto fabbisogno (art. 10, comma 3). Fermo restando il numero di posti letto rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui innanzi, i posti letto disponibili rispetto al fabbisogno totale di cui all'art. 10, co. 1 saranno assegnati secondo i criteri di cui allo stesso art. 10, co.5:

"5. La restante quota di posti letto disponibili di RSA disabili su base provinciale, non oggetto del processo di riconversione di cui ai precedenti commi 3 e 4, ovvero la restante quota di posti letto disponibili di RSA nuclei di prestazioni di mantenimento per disabili gravi e nuclei di mantenimento per disabili non gravi riveniente dalla ricognizione di cui all'art. 12.1 lettera a), è assegnata all'esito delle procedure di cui al successivo art. 12, con le seguenti modalità:

- a) *il 30% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS in cui si registra un esubero di posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti. La quota del 30% è distribuita, nel limite massimo di un nucleo da n. 20 p.l., alle RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento;*
- b) *il restante 70% dei predetti posti disponibili sono destinati alle strutture dei DSS carenti e parzialmente carenti di posti letto già contrattualizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento rispetto al fabbisogno teorico risultante dalla applicazione del criterio del numero degli abitanti, da distribuirsi in base alla popolazione residente, e sono assegnati alle RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel limite di un nucleo da n. 20 p.l., con il seguente ordine di preferenza:*
 - RSSA ex art. 58 non contrattualizzata;
 - RSSA ex art. 58 già contrattualizzata."

L'art. 12 del R.R. n. 5/2019, al punto 12.1 prevede:

"a) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti letto di RSA disabili ex R.R. 3/2005 di RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione:

- 1) *dei posti letto di RSA disabili ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 dell'art.10;*

2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1.”

Con DGR n. 2154 del 29/11/2019 è stato approvato l'atto ricognitivo di cui all'art. 12.1 del RR n. 5/2019. Con la predetta deliberazione è stato indicato l'arco temporale entro cui poter presentare le istanze per la conferma dell'autorizzazione e l'arco temporale entro cui poter presentare le istanze di accreditamento per gli ulteriori posti letto disponibili da parte delle RSSA ex art. 57 e 58 autorizzate al funzionamento contrattualizzate e non contrattualizzate (01/12/2019 – 31/01/2020). Inoltre, con la DGR n. 2154/2019 è stato dato avvio alla sottoscrizione delle preintese (piano di conversione dei posti già autorizzati e contrattualizzati) tra le RSSA ex art. 58 RR 4/2007 e la Regione.

Con DGR n. 1006 del 30/06/2020, integrata con DGR n. 1409 del 12/08/2020, è stata effettuata una istruttoria preliminare per l'assegnazione degli ulteriori posti letto disponibili ai fini dell'accREDITAMENTO. Con le predette deliberazioni è chiarito che i posti ivi contemplati sono da intendersi posti accreditabili, pertanto sono posti letto assegnati in via provvisoria nelle more delle verifiche da parte dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. in merito al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal RR n. 5/2019.

Premesso quanto innanzi la Posizione dell'HOTEL SAN FRANCISCO SRL, relativamente alla Rsa disabili (ex art 58 del RR 4 del 2007) è la seguente:

- Nella DGR 2154 del 2019 “**TABELLA C - ELENCO RSSA DISABILI EX ART. 58 R.R. N. 4/2007**” in merito alla Rsa disabili denominata Hotel San Francisco di Bitritto si riportava una ricettività pari a 20 pl;
- Quanto ai posti letto occupati da pazienti psichiatriche partecipanti alle preintese la Tabella DD allegata alla DGR 2154/19, riportava un tasso di occupazione, comunicato dall'Asl BA, pari a 18 pl;
- In data 27/01/2020 il legale rappresentante della società sottoscriveva verbale di preintesa per l'accettazione del seguente piano di conversione ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO: conversione di n. 20 posti letto di RSA disabili gravi ai fini dell'autorizzazione all'esercizio; conversione di n. 18 posti letto di RSA disabili gravi ai fini dell'accREDITAMENTO;
- Successivamente alla pubblicazione della predetta DGR 2154 del 2019 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 138 del 29-11-2019) in data 16/01/2021 perveniva a questa Sezione comunicazione con cui il legale rappresentante della struttura riscontrava l'erronea indicazione nell'atto ricognitivo predetto di 20 pl a fronte di 40 pl previsti dall'atto di autorizzazione;
- In data 31/01/2020 ed in ottemperanza alle previsioni di cui alla DGR 2154 del 2019, la società presentava istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e accREDITAMENTO per la Rsa disabili sita nel Comune di Bitritto alla Via Festa n. 2 per n. 40 posti letto;
- Con DGR 1006 del 2020 ad oggetto “**Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali**” con riferimento alla Rsa disabili “Hotel San Francisco” si confermavano 20 pl ai fini dell'autorizzazione all'esercizio. In riferimento ai posti letto/posti assegnabili ai fini dell'accREDITAMENTO, si assegnavano i 18 pl concordati nelle preintese sottoscritte con il soggetto titolare della struttura, e si assegnavano ulteriori 2 pl secondo i criteri previsti dal RR 5 del 2019 (come modificato dal RR 2/2020) secondo cui “**Le RSSA disabili ex art 58 RR 4/2007 presenti in province ove non sono stati sottoscritti accordi contrattuali (BA – BR – LE) hanno concorso all'assegnazione dei posti disponibili di RSA disabili gravi in accREDITAMENTO mediante assegnazione di massimo un nucleo da n. 20 p.l.,nel limite dei posti oggetto di autorizzazione al funzionamento. I posti oggetto di detta assegnazione sono i posti letto disponibili di RSA disabili gravi approvati con la DGR n. 2154/2019, con l'aggiunta, in riferimento alla ASL BA, di ulteriori 86 posti letto (fabbisogno implementato con il RR 2/2020)**”.
- La Dgr 1409 del 12/08/2020 ad oggetto “**DGR n.1006 del 30/06/2020**”Regolamenti regionali n.4 e 5 del 2019-Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili - Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali”- Modifica ed integrazioni” rispetto alla predetta struttura non prevedeva alcuna modifica e/o integrazione

- Dalle verifiche effettuate sugli atti di autorizzazione al funzionamento rilasciati alla Rsa "Hotel San Francisco" di Bitritto è emerso che con DD n. 32 del 01/04/2014 il Comune di Bitritto rilasciava autorizzazione al funzionamento per una Rsa ex art 58 con dotazione di 20 pl;
- Successivamente il legale rappresentante della struttura inoltra al Comune di Bitritto richiesta la variazione dei posti autorizzati RSSA ex art 66 (ubicata nello stesso immobile alla Via Festa in Bitritto) da 68 a 48 al fine di ottenere l'autorizzazione al funzionamento per ulteriori 20 pl di rsa per diversamente abili ex art 58 del RR 4/2007;
- Il Comune di Bitritto con atto 111 del 10/08/2017, poi rettificato con DD 121 del 06/09/2017, provvedeva alla riduzione dei posti autorizzati di Rsa ex art 66 da 68 a 48 pl e con DD n.122 del 08/09/2017 autorizzava l'ampiamiento della ricettività della struttura sino a complessivi per 40 pl di rsa disabili ex art 58;
- Con DD n. 126 del 20/02/2018 la Regione Puglia, sulla base delle Determinazione dirigenziale n. 122/2017 provvedeva ad aggiornare l'iscrizione nel Registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali;

A seguito della valutazione della predetta documentazione, tenuto conto

- che, per la RSSA ex art 66 ex RR 4 del 2007, nelle preintese sottoscritte in data 29/01/2020 e nella DGR n. 1006/2020, integrata dalla DGR n. 1409/2020 si è già provveduto alla riduzione dei posti letto autorizzati da 68 a 48 (disposto con DD 121/2017);
- A seguito dell'assegnazione dei posti accreditabili secondo i criteri del RR 5/2019 e le procedure dettate dalla DGR n. 2154/2019 veniva effettuata la ricognizione dei posti ancora disponibili. Da tale ricognizione (Tab. 15 DGR 1006/2020) si rilevava che nella provincia di Bari residuavano al termine del primo bimestre n. 34 posti letto di disabili gravi ancora disponibili da assegnare;

si propone di

Prendere atto che la Rsa disabili Hotel San Francisco, con sede in Bitritto (BA) alla Via Festa n. 2 è autorizzata al funzionamento per n. 40 pl, giusta Determina del Comune di Bitritto – Servizio Affari Generali- n. 122 del 08/09/2017 e conseguentemente in attesa che si proceda alla integrazione della Delibere n. 2154/2019, 1006 e 1409 del 2020 ed alle successive verifiche sul possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al RR n. 5/2019

1. confermare n. 40 posti letto ai fini dell'autorizzazione all'esercizio;
2. assegnare, in applicazione del principio introdotto dal RR 2/2020 secondo cui *"Le RSSA disabili ex art 58 RR 4/2007 presenti in province ove non sono stati sottoscritti accordi contrattuali (BA – BR – LE) hanno concorso all'assegnazione dei posti disponibili di RSA disabili gravi in accreditamento mediante assegnazione di massimo un nucleo da n. 20 p.l., nel limite dei posti oggetto di autorizzazione al funzionamento"* n. 18 ulteriori pl in accreditamento oltre ai 2 pl già assegnati con DGR 1006/2020 a completamento del nucleo da 20 pl, che sommati ai 18 pl già oggetto di preintesa ammontano a complessivi 38 pl accreditabili;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA DI

Prendere atto che la Rsa disabili Hotel San Francisco, con sede in Bitritto (BA) alla Via Festa n. 2 è autorizzata al funzionamento per n. 40 pl, giusta Determina del Comune di Bitritto – Servizio Affari Generali- n. 122 del 08/09/2017 e conseguentemente in attesa che si proceda alla integrazione della Delibere n. 2154/2019, 1006 e 1409 del 2020 ed alle successive verifiche sul possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al RR n. 5/2019

1. confermare n. 40 posti letto ai fini dell'autorizzazione all'esercizio;
2. assegnare, in applicazione del principio introdotto dal RR 2/2020 secondo cui *“Le RSSA disabili ex art 58 RR 4/2007 presenti in province ove non sono stati sottoscritti accordi contrattuali (BA – BR – LE) hanno concorso all'assegnazione dei posti disponibili di RSA disabili gravi in accreditamento mediante assegnazione di massimo un nucleo da n. 20 p.l., nel limite dei posti oggetto di autorizzazione al funzionamento”* n. 18 ulteriori pl in accreditamento oltre ai 2 pl già assegnati con DGR 1006/2020 a completamento del nucleo da 20 pl, che sommati ai 18 pl già oggetto di preintesa ammontano a complessivi 38 pl accreditabili;

Il presente provvedimento:

- a) Sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- e) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(dott. Antonio Mario Lerario)